



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 448/10

di iniziativa del Consigliere G. GIUDICEANDREA recante:

"Modifica della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012)"

relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	01/07/2019
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	01/07/2019
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 448/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale G. Giudiceandrea pag. 3
Modifica della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012)

Testo a confronto

Raffronto Legge regionale n. 13 del 31 maggio 2019 e PL n. 448/10[^] pag. 8

Normativa regionale

L.R. n. 13 del 31 maggio 2019 pag. 9
Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al D.L. n. 174/2012.

Normativa nazionale

Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016. Art. 1 commi 214 e 215 pag. 38
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – Art.1 comma 265 pag. 41
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Legge n. 147 del 10 ottobre 2014 – Art. 2 pag. 44
Art. 2. Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Comma 194 pag. 43
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Legge n. 228 del 24 dicembre 2012. – Art.1 co. 231 pag. 45
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 – Art. 2 pag. 47
Art. 2 Riduzione dei costi della politica nelle regioni

Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. pag. 51
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24 pag. 68
Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 448/10*


1ª COMM. CONSILIARE

2ª COMM. CONSILIARE

*Si Prosta
@ 1.07.19
dr*

Consiglio Regionale della Calabria

X Legislatura



Modifica della legge regionale 31 maggio 2019 n° 13

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 19368 del 01.07.2019
Classificazione..... 02 05.....

Proposta di Legge Regionale
presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente modifica di legge è per annullare un'evidente sperequazione rispetto ai lavoratori ordinari di ogni categoria e tipo, compreso i dipendenti pubblici. Appare un privilegio odioso che i consiglieri regionali possano andare in pensione ad un'età minore rispetto ai primi.

Art.1

(modifiche)

I. Gli articoli 7 comma 1 e comma 2 sono totalmente eliminati e modificati

Per tanto l'art. 7 che reca le seguenti diciture:

art. 7

- 1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto all'indennità a carattere differito al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per cinque anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione Calabria.*
- 2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino ad un limite di sessanta anni.*

Viene eliminato e sostituito con il seguente testo:

Art. 7

- 1. "il percepimento dell'indennità differita dei consiglieri regionali, comunque maturata, avverrà nei tempi e nelle forme identici al collocamento in pensione dei dipendenti della P.A., secondo le leggi vigenti al momento del collocamento in quiescenza dell'ex consigliere regionale"*

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge reca norme di natura ordinamentale che non producono riflessi finanziari a valere sul bilancio regionale. Infatti, essa mira ad eliminare una evidente sperequazione tra i lavoratori ordinari e i consiglieri regionali.

Pertanto, alla luce di quanto sopra delineato, l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico - finanziaria

Modifica della legge regionale 31 maggio 2019 n° 13

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012

Tabella 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non genera nuovi o maggiori oneri in quanto, è modifica tendente ad eliminare un'evidente sperequazione tra il lavoratore ordinario e il consigliere regionale	I	P	0,00
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria che giustifica l'assenza di un impatto finanziario sulla finanza regionale	I	P	0,00
3	Dispone l'entrata in vigore della presente legge e quindi si configura di natura ordinamentale	I	P	0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta alcun riflesso finanziario a carico del bilancio regionale.

Tabella 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
_____	_____	_____	_____	_____
Totale	_____	_____	_____	0,00/_____

Re. 01/07/2019

RAFFRONTO	
Legge n. 13 del 31 maggio 2019 Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012.	Proposta di legge n. 448/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale G. Giudiceandrea Modifica della legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012)
(...)	(...)
Art.7 <i>(Requisiti per l'indennità a carattere differito)</i>	Art.7 <i>(Requisiti per l'indennità a carattere differito)</i>
1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto all'indennità a carattere differito al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione Calabria	1. Il percepimento dell'indennità differita dei consiglieri regionali, comunque maturata, avverrà nei tempi e nelle forme identici al collocamento in pensione dei dipendenti della P.A. secondo le leggi vigenti al momento del collocamento in quiescenza dell'ex consigliere regionale.
2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni.	2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni.
3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, se corrisponde ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.	3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, se corrisponde ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammessa alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata.	4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammessa alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata.
5. La restituzione dei contributi versati è ammessa solo per il consigliere regionale che non consegue il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi. Sono oggetto di restituzione i contributi effettivamente versati, senza interessi e rivalutazione monetaria.	5. La restituzione dei contributi versati è ammessa solo per il consigliere regionale che non consegue il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi. Sono oggetto di restituzione i contributi effettivamente versati, senza interessi e rivalutazione monetaria.
(...)	(...)

L.R. n. 13 del 31 maggio 2019**Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al D.L. n. 174/2012.****CAPO I****Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità ai sensi della legge 145/2018****Art. 1** *Finalità e ambito di applicazione.*

1. Il presente Capo I contiene disposizioni per l'attuazione dell'*articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in conformità con l'Intesa del 3 aprile 2019 (rep. n. 56/CSR), sancita, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131* (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Allegato A), di seguito denominata Intesa, e con l'Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato B), di seguito denominato Ordine del giorno, entrambi allegati alla presente legge quali parti integranti.

2. Le disposizioni del presente Capo I si applicano agli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee di cui all'*articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2018, n. 11* (Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell'adeguamento ISTAT).

Art. 2 *Rideterminazione e modalità di calcolo.*

1. Gli importi degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 2, sono rideterminati, su base annua, secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale, quantificato ai sensi dell'articolo 3, per il coefficiente di trasformazione, di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data di decorrenza del vitalizio stesso, assumendo come età anagrafica quella di cui alla Nota metodologica costituente parte integrante della predetta Intesa. Per anni di decorrenza del trattamento

antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra il numero dei mesi e un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e quello dell'età inferiore a quella del titolare dell'assegno.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all'Allegato 1 dell'Ordine del giorno (All. B), per come approvate dall'Intesa e modificate dall'Ordine del giorno, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del presente articolo non può essere, comunque, inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno vitalizio in godimento antecedentemente a detta rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Se la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi del presente articolo, al momento della prima applicazione del presente Capo I, è superiore al limite di spesa di cui al punto 1) della lettera c) dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato 1 all'Ordine del giorno (All. B) sono incrementate per parametri del valore 0,1 fino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione.

7. Se l'importo dell'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, è più favorevole rispetto a quello dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non si applica l'Allegato 1 all'Ordine del giorno (All. B). L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato non può, comunque, superare quello dell'assegno vitalizio che sarebbe spettato ai sensi della normativa previgente, senza tenere conto delle riduzioni temporanee di cui all'*articolo 1 della L.R. 11/2018*.

8. L'assegno vitalizio di cui all'*articolo 13 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 11* (Norme sul fondo di previdenza dei consiglieri regionali della Calabria) e quello di cui all'*articolo 15 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3* (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consiglieri regionali) sono ricalcolati in base al numero degli anni di contribuzione effettiva, se superiori al quinquennio, ovvero nella misura minima corrispondente a cinque anni di contribuzione, qualora l'inabilità si è verificata durante il primo quinquennio di contribuzione.

9. Gli assegni vitalizi di reversibilità e indiretti sono calcolati applicando all'assegno vitalizio rideterminato la quota prevista, rispettivamente, dagli *articoli 21 e 22 della L.R. 3/1996*.

Art. 3 *Montante contributivo individuale.*

1. Il montante contributivo individuale è determinato su base annua applicando, alla base imponibile contributiva di cui al comma 2, l'aliquota percentuale determinata ai sensi del comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, secondo quanto stabilito nella Nota metodologica di cui all'Intesa (All. A).

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità mensile di carica consiliare al lordo, per come quantificata dalla normativa regionale tempo per tempo vigente, sulla base dei dati riportati nella Tabella 1 dell'Intesa (All. A), aumentata nella misura di cui all'*articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092* (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

3. La quota di contribuzione posta a carico del beneficiario dell'assegno vitalizio è pari all'aliquota percentuale della base imponibile contributiva, prevista dalla normativa regionale vigente durante l'espletamento del mandato. Nella quota di contribuzione è inclusa l'aliquota dell'eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio di legislatura, per come determinata dalla normativa regionale vigente nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata. Nella quota di contribuzione è, inoltre, inclusa l'aliquota dell'eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, per come determinata dalla normativa regionale vigente in ciascun mese delle legislature alle quali si riferisce.

4. La quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del beneficiario di cui al comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano l'Intesa (All. A) e l'Ordine del giorno (All. B).

Art. 4 *Rivalutazione.*

1. Gli importi degli assegni vitalizi, per come rideterminati, sono rivalutati annualmente, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI), come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

CAPO II**Introduzione del nuovo trattamento previdenziale basato sul metodo di calcolo contributivo e modifica alla L.R. 3/1996**

Art. 5 *Ambito di applicazione.*

1. Il presente Capo II, recependo le indicazioni di cui all'Ordine del giorno (All. B), detta disposizioni in materia di trattamento previdenziale in favore dei consiglieri regionali e del Presidente della Regione, di seguito denominati consiglieri regionali, eletti nella undicesima legislatura e successive, basato sul metodo di calcolo contributivo, ai sensi dell'*articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e dell'*articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174* (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali), convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*.

Art. 6 *Indennità a carattere differito.*

1. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato spetta una indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'*articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996*, è operata la trattenuta nella misura stabilita dall'*articolo 9, comma 3*. L'indennità a carattere differito ha la stessa natura giuridica dell'istituto già previsto dall'*articolo 14 della L.R. 3/1996*.

2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, di cui all'*articolo 25 della L.R. 3/1996*, i consiglieri regionali hanno facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui all'*articolo 9, comma 3*, per ottenere la maturazione dell'indennità a carattere differito relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

3. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

4. L'indennità a carattere differito spetta, inoltre, al consigliere regionale divenuto totalmente e permanentemente inabile al lavoro, per come accertato, a termini di legge, nel corso di esercizio del mandato, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all'*articolo 7*. Se l'inabilità totale e permanente al lavoro è dipendente dall'esercizio del mandato, essa spetta solo se l'inabilità si è verificata o viene accertata entro il termine massimo di cinque anni dalla cessazione dalla carica. La persistenza dei requisiti può essere verificata d'ufficio, in qualsiasi momento, disponendo, in mancanza, la revoca del beneficio.

Art. 7 *Requisiti per l'indennità a carattere differito.*

1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto all'indennità a carattere differito al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione Calabria.
2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni.
3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, se corrisponde ad almeno sei mesi e un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata.
5. La restituzione dei contributi versati è ammessa solo per il consigliere regionale che non consegue il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi. Sono oggetto di restituzione i contributi effettivamente versati, senza interessi e rivalutazione monetaria.

Art. 8 *Sistema contributivo.*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Capo II, l'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati, calcolato ai sensi dell'articolo 9, per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'*Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247* (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), per come rideterminati ai sensi dell'*articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335* (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
2. Per le frazioni di anno, si applica un incremento pari al prodotto tra il numero di mesi e un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore a quella del consigliere regionale e quello dell'età immediatamente inferiore.

Art. 9 *Montante contributivo individuale per l'indennità a carattere differito.*

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva, di cui al comma 2, l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 4.
2. La base imponibile contributiva è determinata, in analogia a quanto previsto per i pubblici dipendenti, sulla base dell'indennità mensile di carica al lordo nella misura di cui all'*articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996*, applicando l'*articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092* (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.
3. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.
4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente, anche per l'anno in cui si verifica la revisione, nonché, per gli anni successivi, quello relativo alla nuova serie.

Art. 10 *Decorrenza dell'indennità a carattere differito.*

1. L'indennità a carattere differito è corrisposta ai consiglieri regionali a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, una volta cessati dal mandato, compiono l'età richiesta per conseguire il diritto.
2. Se il consigliere regionale, alla data di cessazione del mandato, è già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, l'indennità a carattere differito è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.
3. In caso di cessazione del mandato per fine legislatura, il consigliere regionale che ha già maturato il diritto all'indennità a carattere differito la percepisce a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

Art. 11 *Sospensione dell'erogazione dell'indennità a carattere differito.*

1. Se i consiglieri regionali già cessati dal mandato rientrano a far parte del Consiglio regionale della Calabria, l'indennità a carattere differito, eventualmente già in corso di erogazione, resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del nuovo mandato l'indennità a carattere differito è ripristinata, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

2. L'erogazione dell'indennità a carattere differito è, inoltre, sospesa:

a) in caso di elezione al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale;

b) in caso di nomina a componente del Governo nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), della Commissione europea o di una Giunta regionale (presidente, assessore, sottosegretario).

3. Nei casi di cui al comma 2 è fatta salva la facoltà di optare per l'indennità a carattere differito in luogo degli emolumenti spettanti per la carica ricoperta, se la vigente normativa di riferimento consente al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica o all'incarico.

4. In caso di elezione o nomina a una delle cariche di cui al comma 2, il consigliere regionale deve darne comunicazione, entro trenta giorni, al competente ufficio del Consiglio regionale, il quale può comunque procedere di propria iniziativa, in ogni momento, alla verifica della sussistenza di una delle cause di sospensione.

5. L'erogazione dell'indennità a carattere differito è sospesa a decorrere dalla data di assunzione della carica o dell'incarico di cui al comma 2 ed è ripristinata dal giorno successivo alla data della cessazione degli stessi.

Art. 12 *Esclusione dell'indennità a carattere differito.*

1. In attuazione dell'*articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. 174/2012*, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, inoltre, al condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152* (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con

modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 13 *Trattamento di reversibilità.*

1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha esercitato il mandato per un periodo non inferiore a cinque anni, ovvero in caso di consigliere cessato dal mandato, ma già titolare dell'indennità a carattere differito di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero ancora in attesa di maturare il requisito anagrafico per avere diritto all'erogazione della stessa ai sensi dell'articolo 7, è riconosciuto, a domanda, un trattamento di reversibilità, su base mensile, ai seguenti familiari superstiti:

a) al coniuge, fino a che resta allo stato vedovile; il trattamento è escluso se è stata pronunciata a carico del coniuge superstite sentenza di separazione, passata in giudicato, con addebito. Il medesimo trattamento si applica al componente dell'unione civile di cui alla *legge 20 maggio 2016, n. 76* (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

b) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, agli adottivi e ai minori in stato preadottivo, nei casi di cui all'*articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184* (Diritto del minore ad una famiglia), fino al ventiseiesimo anno di età e se fiscalmente a carico del consigliere deceduto. Il medesimo trattamento è riconosciuto ai figli minorenni del figlio premorto, se conviventi e posti fiscalmente a carico del consigliere deceduto;

c) ai figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente e assoluto, che versano in stato di bisogno e che, alla data della morte del consigliere, erano conviventi e posti fiscalmente a carico del consigliere deceduto.

2. Il trattamento di reversibilità è stabilito nelle seguenti percentuali applicate all'indennità a carattere differito maturata o in corso di erogazione:

a) al coniuge, senza figli aventi diritto, nella misura del 60 per cento;

b) al coniuge: con un figlio avente diritto, nella misura dell'80 per cento; con due figli aventi diritto, nella misura dell'85 per cento; con tre o più figli aventi diritto, nella misura del 90 per cento;

c) se il coniuge manca o non ne ha diritto, al figlio unico avente diritto, nella misura del 70 per cento; a due figli aventi diritto, nella misura dell'80 per cento; a tre o più figli aventi diritto, nella misura del 90 per cento. In presenza di più figli, l'importo complessivo è diviso in parti uguali tra gli stessi. In caso di perdita da parte di uno o più figli del diritto alla quota, si determina la redistribuzione, in parti uguali, tra i figli che mantengono il diritto.

3. Il trattamento di reversibilità è percepito dai beneficiari di cui al presente articolo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere è deceduto. A tal fine, gli stessi presentano apposita domanda, entro

dieci anni dalla morte del consigliere, al competente ufficio del Consiglio regionale, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. La persistenza dei requisiti può essere verificata d'ufficio in qualsiasi momento, disponendo, in mancanza, la revoca del trattamento.

4. Il trattamento di reversibilità si rivaluta automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

5. Per gli effetti di cui al presente articolo è applicata una trattenuta mensile pari al 3 per cento dell'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'*articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996*.

6. Se il decesso del consigliere regionale avviene per causa dipendente dall'esercizio del mandato, il trattamento di reversibilità di cui al presente articolo è dovuto indipendentemente dal possesso del requisito anagrafico e dei cinque anni di mandato richiesti dal comma 1.

7. Ai beneficiari del trattamento di reversibilità, diretto o indiretto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12.

Art. 14 *Indennità di fine mandato.*

1. L'indennità di fine mandato compete ai consiglieri regionali, comunque cessati dal mandato, e non immediatamente rieletti. Spetta, inoltre, agli eredi, per come individuati dal libro II del codice civile, in caso di decesso del consigliere regionale in corso di espletamento del mandato. Essa non è dovuta in caso di annullamento delle elezioni o dichiarazione di ineleggibilità.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita, in conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, in un dodicesimo dell'indennità di carica al lordo, di cui all'*articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996*, percepita dal consigliere su base annua, per ogni anno di mandato esercitato o frazione di anno e fino a un massimo di dieci anni. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.

3. Il consigliere regionale che ha già beneficiato della liquidazione dell'indennità di cui al presente articolo ha diritto, in caso di rielezione non immediata, alla corresponsione di una ulteriore indennità per i mandati successivi, per un numero di anni che, sommato agli anni per i quali è già intervenuta la liquidazione, non supera i complessivi dieci anni.

4. Per gli effetti di cui al presente articolo è applicata una trattenuta mensile pari all'1 per cento dell'indennità mensile di carica al lordo, di cui all'*articolo 1, comma 1, della L.R. 3/1996*.

Art. 15 *Cumulo.*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, comma 7, l'indennità a carattere differito è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, nonché con ogni trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo spettante.

Art. 16 *Rinunciabilità all'indennità a carattere differito.*

1. I consiglieri regionali possono rinunciare a ciascuna delle indennità previste dal presente Capo II, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti del Consiglio regionale, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia non si applicano le trattenute previste, rispettivamente, dall'articolo 9, comma 3, e dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 4.

2. In caso di rinuncia all'indennità a carattere differito non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità e fine mandato.

CAPO III**Disposizioni finali****Art. 17** *Disposizioni per i consiglieri eletti nella decima legislatura.*

1. Le disposizioni del Capo II, ove compatibili, si applicano anche ai consiglieri regionali eletti nella decima legislatura che, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentano al competente ufficio del Consiglio regionale, apposita richiesta nella quale manifestano la volontà di effettuare il necessario versamento delle quote arretrate di contribuzione.

2. Le quote arretrate di contribuzione a carico del consigliere regionale possono essere versate in un'unica soluzione, ovvero secondo un piano di rateizzazione della durata massima di trentasei mesi.

3. In ogni caso, l'erogazione delle indennità a carattere differito e di fine mandato, nonché del trattamento di reversibilità previsti dal presente Capo II, è subordinata all'avvenuto saldo del complessivo importo dovuto. La rivalutazione di cui all'articolo 9, comma 1, decorre dalla data dell'ultimo versamento, ovvero, se il consigliere non ha ancora maturato il requisito anagrafico, si procede alla rivalutazione del montante contributivo corrisposto a decorrere dalla data di

completo versamento dei contributi e sino al conseguimento del prescritto requisito anagrafico.

Art. 18 *Modifica L.R. 3/1996.*

1. Al comma 3 dell'*articolo 25 della L.R. 3/1996* le parole: "fissa mensile di cui all'articolo 1 lettera f)", sono sostituite dalle seguenti: "mensile al lordo di cui all'articolo 1, comma 1".

2. Gli *articoli 26 e 27 della L.R. 3/1996* sono sostituiti dal seguente:
"Art. 26

(Assegno in caso di sospensione dalla carica)

1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235* (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'*articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), è corrisposto, per tutta la durata della sospensione, un assegno mensile pari all'indennità di carica al lordo di cui all'articolo 1, comma 1, ridotta del 40 per cento, a decorrere dalla data del provvedimento con il quale l'Ufficio di Presidenza formalizza la sospensione del consigliere regionale.

2. Al consigliere regionale che sostituisce quello sospeso competono, per la durata della sostituzione, gli emolumenti di cui all'articolo 1.

3. In caso di sentenza definitiva di proscioglimento, al consigliere regionale sospeso è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra quanto erogato ai sensi del comma 1 e gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione delle spese di esercizio del mandato."

Art. 19 *Disposizione di rinvio.*

1. Ai consiglieri regionali, eletti o nominati nella decima legislatura e successive, si applicano, inoltre, gli *articoli 1, 2, 3, 9, 11, 24, 25 e 26 della L.R. 3/1996*, per come modificata dalla presente legge.

Art. 20 *Clausola di invarianza.*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 21 *Abrogazioni.*

1. La *L.R. 11/2018* è abrogata a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 2.

Art. 22 *Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.*

1. In attuazione e per i fini di cui all'*articolo 1, comma 967, della L. 145/2018*, la presente legge è trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali e autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla sua approvazione.

Art. 23 *Entrata in vigore ed efficacia.*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi di cui al Capo I della presente legge decorre, nei suoi effetti, dal primo dicembre 2019.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato A

Intesa, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'*articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*

Repertorio atti n. 56/CSR del 3 aprile 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 aprile 2019:

VISTO l'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive

legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'*articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;

VISTO l'*articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018*, il quale prevede che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo;

VISTO il medesimo *articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018*, il quale stabilisce che, qualora gli enti interessati non provvedano alla rideterminazione nei termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;

VISTE le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all'*articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e all'*articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 dicembre 2012, n. 213*, relative al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;

CONSIDERATO l'ordine del giorno recante linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere;

VISTE le disposizioni adottate dalle Regioni a seguito del richiamato ordine del giorno della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO inoltre che comunque gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'*articolo 1, commi 965 e 966 e 967, della citata legge n. 145 del 2018*;

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 1693/C1/AI del 21 marzo 2019, ha trasmesso una proposta di intesa ai fini dell'esame della Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'*articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, con nota n. 0005021 del 22 marzo 2019, alle Amministrazioni statali interessate e a tutte le Regioni e le Province autonome;

CONSIDERATO che, successivamente, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con nota n. 0000102 del 27 marzo 2019, ha fatto pervenire una proposta di riformulazione riferita alla bozza di intesa predisposta dalle Regioni; detta proposta, con nota n. 0005282 di pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, alla riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni;

CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti, il Governo e le Regioni hanno concordato il contenuto dell'intesa prevista dall'*articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145* recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:

Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una Regione o di una Provincia autonoma

1. I provvedimenti normativi di cui all'*articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri e parametri:

a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come "assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;

b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;

c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;

d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.

2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presente intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa.

3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.

4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'*articolo 1, comma 965, della legge n. 145/2018*, dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

Il Segretario
Cons. Eugenio Gallozzi

Il Presidente
Sen. Erika Stefani

Allegato

Nota metodologica per il ricalcolo degli assegni vitalizi delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base del metodo contributivo

Per ogni consigliere sono da recuperare i seguenti dati:

- periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non consecutivi);
- contribuzione di reversibilità;
- contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono);
- prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa dell'erogazione del vitalizio);
- data di nascita;
- titolarità del vitalizio (diretto o indiretto).

Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali sopra indicati, ovvero secondo i dati riportati nella tabella 1 (recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari), allegata alla presente nota, e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle singole norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del vitalizio diretto o indiretto. Preso atto che in sede di applicazione del metodo contributivo, dovendo trovare applicazione l'*articolo 43 del D.P.R. 1092 del 1973*, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, la base imponibile contributiva, per ragione di armonizzazione dei sistemi, è determinata con la maggiorazione ivi prevista.

Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.

La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.

I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi (calendario solare).

Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione.

Il montante contributivo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella 2, allegata alla presente nota, con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a 45 anni vengono applicati i coefficienti relativi ai 45 anni di età, per età anagrafiche superiori a 77 anni vengono applicati i coefficienti relativi a 77 anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione.

L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. In caso di assegno vitalizio indiretto, al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere si applica altresì la percentuale prevista dai singoli ordinamenti regionali.

Tab. 1

dal	al	INDENNITÀ parlamentare Lire	INDENNITÀ parlamentare euro	percentuale consiliare su parlamentare	INDENNITÀ CONSILIARE euro
01/01/1970	30/06/1970	£ 860.000	euro 444,15		
01/07/1970	31/12/1970	£ 1.052.950	euro 543,80		
01/01/1971	31/12/1971	£ 1.055.386	euro 545,06		

L.R. n. 13 del 31 maggio 2019

01/01/1972	31/12/1972	£ 1.058.170	euro 546,50
01/01/1973	31/12/1973	£ 1.061.302	euro 548,12
01/01/1974	31/12/1974	£ 1.067.566	euro 551,35
01/01/1975	30/06/1975	£ 1.076.266	euro 555,85
01/07/1975	31/12/1975	£ 1.085.031	euro 560,37
01/01/1976	30/06/1976	£ 1.094.947	euro 565,49
01/07/1976	31/12/1976	£ 1.114.686	euro 575,69
01/01/1977	31/01/1977	£ 1.157.417	euro 597,76
02/02/1977	30/06/1977	£ 1.172.417	euro 605,50
01/07/1977	30/09/1977	£ 1.207.174	euro 623,45
01/10/1977	31/12/1977	£ 1.377.530	euro 711,43
01/01/1978	30/06/1978	£ 1.381.579	euro 713,53
01/07/1978	31/12/1978	£ 1.417.770	euro 732,22
01/01/1979	30/06/1979	£ 1.761.907	euro 909,95
01/07/1979	31/12/1979	£ 1.820.151	euro 940,03
01/01/1980	31/01/1980	£ 1.823.103	euro 941,55
01/02/1980	30/04/1980	£ 1.839.731	euro 950,14
01/05/1980	30/06/1980	£ 1.864.672	euro 963,02
01/07/1980	31/07/1980	£ 2.183.630	euro 1.127,75
01/08/1980	31/10/1980	£ 2.694.030	euro 1.391,35
01/11/1980	30/11/1980	£ 2.717.920	euro 1.403,69
01/12/1980	31/12/1980	£ 2.998.572	euro 1.548,63
01/01/1981	31/01/1981	£ 3.025.607	euro 1.562,60
01/02/1981	30/04/1981	£ 3.027.996	euro 1.563,83
01/05/1981	31/07/1981	£ 3.061.442	euro 1.581,10
01/08/1981	31/10/1981	£ 3.085.332	euro 1.533,44
01/11/1981	30/11/1981	£ 3.106.833	euro 1.604,55
01/12/1981	31/12/1981	£ 3.516.491	euro 1.816,12
01/01/1982	31/01/1982	£ 3.479.080	euro 1.796,79
01/02/1982	30/04/1982	£ 3.500.581	euro 1.807,90
01/05/1982	31/07/1982	£ 3.529.249	euro 1.822,70
01/08/1982	31/10/1982	£ 3.860.306	euro 1.838,74
01/11/1982	30/11/1982	£ 3.591.363	euro 1.854,78
01/12/1982	31/12/1982	£ 4.113.304	euro 2.124,34
01/01/1983	31/01/1983	£ 4.094.364	euro 2.114,56
01/02/1983	30/04/1983	£ 4.121.564	euro 2.128,61
01/05/1983	31/07/1983	£ 4.141.964	euro 2.139,15
01/08/1983	31/10/1983	£ 4.155.564	euro 2.146,17
01/11/1983	30/11/1983	£ 4.175.964	euro 2.156,71
01/12/1983	31/12/1983	£ 4.779.505	euro 2.468,41
01/01/1984	31/01/1984	£ 6.289.788	euro 3.248,40
01/02/1984	30/04/1984	£ 6.302.205	euro 3.254,82
01/05/1984	31/07/1984	£ 6.314.622	euro 3.261,23
01/08/1984	30/10/1984	£ 6.327.039	euro 3.267,64
01/11/1984	30/11/1984	£ 6.339.456	euro 3.274,06
01/12/1984	31/12/1984	£ 6.940.156	euro 3.584,29
01/01/1985	31/01/1985	£ 6.339.456	euro 3.274,06
01/02/1985	30/04/1985	£ 6.351.872	euro 3.280,47
01/05/1985	31/07/1985	£ 6.376.706	euro 3.293,29
01/08/1985	31/10/1985	£ 6.395.331	euro 3.302,91
01/11/1985	30/11/1985	£ 6.401.540	euro 3.306,12
01/12/1985	31/12/1985	£ 7.064.324	euro 3.648,42
01/01/1986	30/04/1986	£ 7.883.348	euro 4.071,51
01/05/1986	31/10/1986	£ 7.927.447	euro 4.094,18
01/11/1986	30/11/1986	£ 7.974.913	euro 4.118,70
01/12/1986	31/12/1986	£ 8.792.219	euro 4.540,80
01/01/1987	30/04/1987	£ 8.669.115	euro 4.477,22
01/05/1987	31/10/1987	£ 8.714.993	euro 4.500,92
01/11/1987	30/11/1987	£ 8.761.128	euro 4.524,74
01/12/1987	31/12/1987	£ 9.670.447	euro 4.994,37
01/01/1988	30/04/1988	£ 8.761.128	euro 4.524,74
01/05/1988	31/10/1988	£ 8.808.780	euro 4.549,36
01/11/1988	30/11/1988	£ 8.856.901	euro 4.574,21
01/12/1988	31/12/1988	£ 9.861.993	euro 5.093,29
01/01/1989	30/04/1989	£ 9.278.408	euro 4.791,90
01/05/1989	31/10/1989	£ 9.343.686	euro 4.825,61
01/11/1989	30/11/1989	£ 10.048.088	euro 5.189,40
01/12/1989	31/12/1989	£ 11.086.485	euro 5.725,69
01/01/1990	30/04/1990	£ 10.548.201	euro 5.447,69

01/05/1990	31/10/1990	£ 10.622.990	euro 5.486,32
01/11/1990	30/11/1990	£ 10.692.368	euro 5.522,15
01/12/1990	31/12/1990	£ 11.923.332	euro 6.157,89
01/01/1991	30/04/1991	£ 13.185.233	euro 6.809,60
01/05/1991	31/10/1991	£ 13.290.743	euro 6.864,10
01/11/1991	30/11/1991	£ 13.377.887	euro 6.909,10
01/12/1991	31/12/1991	£ 14.801.505	euro 7.644,34
01/01/1992	30/11/1992	£ 14.077.985	euro 7.270,67
01/12/1992	31/12/1992	£ 15.501.603	euro 8.005,91
01/01/1993	30/06/1993	£ 14.077.985	euro 7.270,67
01/07/1993	30/11/1993	£ 15.250.322	euro 7.878,13
01/12/1993	31/12/1993	£ 16.616.995	euro 8.581,96
01/01/1994	30/11/1994	£ 16.024.883	euro 8.276,16
01/12/1994	31/12/1994	£ 17.391.556	euro 8.981,99
01/01/1995	03/04/1995	£ 16.479.141	euro 8.519,77
04/04/1995	30/11/1995	£ 16.479.141	euro 8.510,77
01/12/1995	31/12/1995	£ 17.845.814	euro 9.216,39
01/01/1996	30/11/1996	£ 16.933.399	euro 8.745,37
01/12/1996	31/12/1996	£ 18.300.072	euro 9.451,20
01/01/1997	30/11/1997	£ 17.918.724	euro 9.254,25
01/12/1997	31/12/1997	£ 19.285.397	euro 9.960,08
01/01/1998	31/12/1998	£ 18.674.170	euro 9.644,40
01/01/1999	31/12/1999	£ 19.315.728	euro 9.975,74
01/01/2000	31/12/2000	£ 19.965.710	euro 10.311,43
01/01/2001	31/12/2001	£ 20.607.808	euro 10.643,04
01/01/2002	09/08/2002	£ 21.249.905	euro 10.974,66
10/08/2002	31/12/2002	£ 21.249.905	euro 10.974,68
01/01/2003	31/12/2003		euro 11.579,73
01/01/2004	31/12/2004		euro 12.007,03
01/01/2005	31/12/2005		euro 12.434,32
01/01/2006	31/12/2006		euro 11.703,64
01/01/2007	31/12/2007		euro 11.703,64
01/01/2008	31/12/2008		euro 11.703,64
01/01/2009	31/12/2009		euro 11.703,64
01/01/2010	31/12/2010		euro 11.703,64
01/01/2011	30/09/2011		euro 11.703,64
01/10/2011	31/12/2011		euro 11.283,28

Tabella 2

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza dei trattamento previdenziale

<i>età</i>	<i>1976-1985</i>	<i>1986-1995</i>	<i>1996-2009</i>	<i>2010-2012</i>	<i>2013-2015</i>	<i>2016-2018</i>
45	3,768	3,664	3,555	3,403	3,341	3,315
46	3,849	3,741	3,626	3,466	3,401	3,374
47	3,934	3,821	3,701	3,532	3,464	3,436
48	4,023	3,905	3,780	3,602	3,531	3,500
49	4,117	3,994	3,863	3,675	3,600	3,568
50	4,217	4,087	3,950	3,751	3,673	3,639
51	4,322	4,186	4,043	3,832	3,750	3,713
52	4,433	4,289	4,140	3,917	3,830	3,790
53	4,551	4,399	4,244	4,007	3,915	3,872
54	4,677	4,516	4,354	4,101	4,004	3,958
55	4,812	4,640	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,770	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,720	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,860	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,810	5,563	5,334	4,940	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,940	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,620	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506

67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,700
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,910
69	8,050	7,580	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,800	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,640
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,250	9,730	8,562	8,210	7,950
76	11,695	10,850	10,291	9,013	8.636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817

Allegato B

Ordine del giorno n. 01/2019 - Documento di indirizzo in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", nonché di attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria il 17 aprile 2019;

VISTO l'art. 1, commi 965, 966, 967 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTA l'Intesa, ex articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti. n. 56/CSR del 03/04/2019);

VISTO in particolare il punto n. 2 della citata Intesa secondo cui "Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presente Intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nella applicazione della presente Intesa";

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI i documenti approvati rispettivamente dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 18 marzo 2019 e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 21 marzo 2019;

CONSIDERATO il proficuo lavoro istruttorio svolto di concerto con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

PRESO ATTO della posizione assunta dalla *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* il 3 aprile 2019;

PRESO ATTO ALTRESÌ della Tabella (allegato 1) che costituisce parte integrante della predetta "posizione" assunta dalla *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, contenente le indicazioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi come previsto dall'Intesa richiamata in premessa. Qualora l'applicazione della Tabella non consentisse, all'atto della rideterminazione, il pieno rispetto degli obiettivi della citata Intesa, le Regioni dovranno incrementare le aliquote base indicate nella Tabella sino al raggiungimento del risparmio previsto realizzato con le misure di cui al punto c) dell'Intesa;

al fine di garantire l'armonizzazione delle rispettive normative regionali e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni:

ASSUME

- uno schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa che le Regioni potranno utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 2);

INFINE

per le Regioni che non hanno già provveduto, come ulteriore corollario sempre nell'ottica di un'armonizzazione degli ordinamenti regionali, anche considerato quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera m) del d. L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla *legge n. 213/2012*, nonché di adeguamento alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le Regioni possono introdurre con apposita norma regionale una indennità a carattere differito calcolata con il metodo di calcolo contributivo. Qualora il Parlamento approvasse una norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 2, lettera o), Cost., diretta ad introdurre un regime previdenziale anche per i Consiglieri e/o assessori regionali, le Regioni si impegnano a legiferare al fine di quanto ivi previsto;

ASSUME PERTANTO

- uno schema comune di testo di legge attuativo di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, lettera m) del d.l. 174/2012*, convertito con modificazioni dalla *legge n. 213/2012*, nonché di adeguamento alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che le Regioni potranno utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 3).

Roma, 17 aprile 2019

Allegato 1

L.R. n. 13 del 31 maggio 2019

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,25% (*)	22,95% (*)
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27,00%	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%

* Rispetto alla tabella allegata nel documento assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 3 aprile 2019, tali percentuali sono state modificate al fine di correggere meri errori materiali ivi riscontrati.

Allegato 2

Schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa (GU n.).

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità [e delle quote di assegno vitalizio pro rata,] in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale (estremi L.R.).

[3. Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi della L.R.].

Art. 2 *Rideterminazione.*

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 comma 2, le aliquote di cui all'Allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.
5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia 6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi precedenti al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.
7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale (estremi L.R.....).

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

Art. 3 *Montante contributivo.*

1. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.

[2. Con riferimento all'utilizzo dei dati individuali ovvero dei dati riportati nella Tabella 1 di cui alla nota metodologica ciascuna Regione provvede in legge a definire le proprie eventuali specifiche modalità, parimenti provvede a disciplinare in ordine alla eventuale quota di contribuzione facoltativa.]

Art. 4 *Rivalutazione.*

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 5 *Abrogazioni.*

[Ciascuna Regione provvede in legge a definire le proprie abrogazioni relative, tra l'altro, alle riduzioni temporanee dei vitalizi, al divieto di cumulo, ecc..., a decorrere dalla data ...]

Art. 6 *Norma finanziaria.*

[1. Ciascuna Regione provvede a definire la propria norma finanziaria].

Art. 7 *Entrata in vigore e decorrenza di effetti.*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal ...

Allegato 3

Schema comune di Testo di Legge attuativo di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, lett. m), Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*

Art. 1 *Ambito di applicazione.*

1. In attuazione del *DL 174/2012*, a decorrere dalla legislatura regionale, ai consiglieri eletti nella stessa legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, spetta un'indennità differita (eventuale altra denominazione), determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi della presente legge.

Art. 2 *Versamenti volontari.*

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consiglieri in carica (eventuale: consiglieri eletti nella legislatura) possono avanzare, con una comunicazione al competente servizio dell'Assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità differita (o eventuale altra denominazione) di cui all'articolo 1. Il versamento delle quote arretrate di contribuzione a carico dei consiglieri in carica (eventuale: consiglieri eletti nella legislatura) può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di 36 mesi.

3. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il consigliere non matura il diritto all'indennità differita (o eventuale altra denominazione).

Art. 3 *Trattenute sulle indennità di carica.*

1. Ai consiglieri regionali (e al Presidente della Giunta regionale), eletti nella legislatura e successive, cessati dal mandato, spetta una indennità a carattere differito (eventuale altra denominazione), corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull'indennità di carica al lordo, è operata la trattenuta nella misura stabilita dall'articolo 6, comma 4.

2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la maturazione dell'indennità differita (eventuale altra denominazione) relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

Art. 4 *Diritto all'indennità differita.*

1. I consiglieri di cui all'art. 1, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennità differita (altra eventuale denominazione) al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno 5 anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione
2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.
3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.
4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammessa alla contribuzione volontaria il consigliere la cui elezione è stata annullata.
- (5. Per i contributi versati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione, salvo il caso che il consigliere non consegua il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi).

Art. 5 *Sistema contributivo.*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità a carattere differito (o eventuale altra denominazione), corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'*allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247* (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'*articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335* (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.
2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.

Art. 6 *Montante contributivo individuale.*

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 4. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 5.
2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda nella misura di cui all'articolo, comma, della legge regionale, n. (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.
3. L'importo dell'indennità a carattere differito (o altra eventuale denominazione) è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
4. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico dell'Assemblea legislativa è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere.
5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 7 *Decorrenza dell'indennità differita (o altra eventuale denominazione).*

1. L'indennità differita (o altra eventuale denominazione) dei consiglieri di cui all'art. 1 è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.
 2. Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, l'indennità differita (o altra eventuale denominazione) è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato.
 3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità differita (o altra eventuale denominazione) percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.
-

Art. 8 *Sospensione.*

Si rinvia alle normative regionali di dettaglio.

Art. 9 *Esclusione dell'indennità a carattere differito.*

1. In attuazione dell'*articolo 2, comma 1, lettera n) del d.l. 174/2012*, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152* (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991, n. 203*, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 10 *Reversibilità.*

.....

Art. 11 *Indennità di fine mandato.*

.....

Art. 12 *Rinunciabilità.*

1. Il consigliere regionale eletto nella legislatura e successive può rinunciare a ciascuna delle indennità previste dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici competenti dell'Assemblea, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia, non si applicano le trattenute previste, rispettivamente, dall'articolo 6, comma 4, e dall'articolo 11, comma 1.

2. In caso di rinuncia all'indennità a carattere differito (o eventuale altra denominazione) di cui all'articolo 6, comma 4, non trovano applicazione le

disposizioni in materia di reversibilità (se e in quanto la Regione decida di introdurlo).

Disposizioni finali

Art. 13 *Applicazione ai componenti della Giunta regionale.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e al sottosegretario.

Art. 14 *Disposizioni finanziarie.*

.....

Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016. Art. 1 commi 214 e 215**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.****Art. 1 - Comma 214**

214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo [24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 212 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli [4](#), [11](#) e [24](#) della [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), o ai sensi dell'articolo [3](#) del [decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 luglio 1994, n. 451](#), a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento ⁽¹⁰²⁾, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#). Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo [6, comma 1](#), del [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184](#), può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo [8, commi 6 e 7](#), della [legge n. 223 del 1991](#) e dell'articolo [3](#) del [decreto-legge n. 299 del 1994](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 451 del 1994](#), intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;

b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'[articolo 1, comma 194](#), lettera a), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), i quali perfezionano i requisiti

utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo [decreto-legge n. 201 del 2011](#);

c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'[articolo 1, comma 194](#), lettera f), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo [decreto-legge n. 201 del 2011](#);

d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'[articolo 1, comma 194](#), lettere b), c) e d), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo [decreto-legge n. 201 del 2011](#);

e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'[articolo 24](#), comma 14, lettera e-ter), del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del [decreto-legge n. 201 del 2011](#), entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo [decreto-legge n. 201 del 2011](#);

f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo [decreto-legge n. 201 del 2011](#). ⁽¹⁰³⁾

[\(102\)](#) A norma del combinato disposto degli [artt. 349](#), comma 1, e [389, comma 1](#), [D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), a decorrere dal 15 agosto 2020, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale»,

«procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

[\(103\)](#) Vedi, anche, l' [art. 8, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#).

Art. 1 - Comma 215

215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come specificato nel medesimo comma 214.

Legge n 208 del 28 dicembre 2015 – Art.1 comma 265**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).****Comma 265**

265. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 263, le salvaguardie previste dall'*articolo 24*, comma 14, del medesimo *decreto-legge n. 201 del 2011*, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della *legge 24 dicembre 2012, n. 228*, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 ottobre 2013, n. 124*, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del *decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della *legge 27 dicembre 2013, n. 147*, dall'articolo 2 della *legge 10 ottobre 2014, n. 147*, e dai relativi *decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014*, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della *legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del *decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1994, n. 451*, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento ⁽¹³⁹⁾, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del *decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184*, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici

mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;

b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

(139) A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale»,

«procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. Comma 194**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).****Comma 194**

194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'*articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, ferme restando le salvaguardie previste dall'*articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 214 del 2011*, dall'*articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, dall'*articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, dagli *articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 ottobre 2013, n. 124*, e dall'*articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del *decreto-legge n. 201 del 2011*, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato *decreto-legge n. 201 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 214 del 2011*, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il

31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato *decreto-legge n. 201 del 2011*. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'*articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997*, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; ⁽⁸²⁾

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. ⁽⁸³⁾

Legge n. 228 del 24 dicembre 2012. – Art.1 co. 231**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).****Art. 1.**

.....

231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'*articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, ferme restando le salvaguardie di cui ai *decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del *decreto-legge n. 201 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 214 del 2011*, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del *decreto-legge n. 201 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 214 del 2011*;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi

attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del *decreto-legge n. 201 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 214 del 2011*;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del *decreto-legge n. 201 del 2011*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 214 del 2011*.

D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 – Art. 2**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.****Art. 2** *Riduzione dei costi della politica nelle regioni* ⁽³⁰⁾

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: ⁽³¹⁾

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'*articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*;

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;

d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;

f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);

h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'*articolo 6* e dall'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, dall'*articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, dall'*articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;

l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'*articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96*;

m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'*articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

1) hanno compiuto sessantasei anni di età;

2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;

n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.

3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'*articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo *articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011*.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1

compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.

6. All'*articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta»;

b) dopo il comma 84 è inserito il seguente:

«84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, e successive modificazioni.».

7. Al terzo periodo del comma 6 dell'*articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157*, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale». ⁽³²⁾

(30) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

(31) Alinea così modificato dall' *art. 10, comma 7, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(32) La *Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 febbraio 2014, n. 23* (Gazz. Uff. 19 febbraio 2014, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza. Ha dichiarato, inoltre, inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, promosse in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24**Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.****Capo IV****Riduzioni di spesa. Pensioni****Art. 24** *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici* ⁽²⁹⁸⁾ ⁽³⁰⁴⁾

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. ⁽²⁹¹⁾

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
(272)

b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18 (272).
(287) (309) (297)

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'*articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300* e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. (288)

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:

a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*;

b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*. Tale requisito

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*;

c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'*articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'*articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;

d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'*articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 novembre 2001, n. 417*, all'*articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse. ⁽²⁷³⁾

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335* e delle prestazioni di cui all'*articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381*, e all'*articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118*, è incrementato di un anno. ⁽²⁷³⁾

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato *articolo 12, comma 12-bis*, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'*articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183* è abrogato. ⁽²⁷³⁾

10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. ^{(296) (310)}

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'*articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto*

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni*; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,*" aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica";

b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di età" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di età e di anzianità contributiva";

c) al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento,*

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi. ⁽²⁹⁵⁾

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'*articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: ⁽²⁷⁴⁾

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli *articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*; ⁽²⁷²⁾

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'*articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; ⁽²⁷²⁾

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'*articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; ⁽²⁸⁰⁾

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; ^{(272) (300)}

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'*articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni con *legge 6 agosto 2008, n. 133*; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'*articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008*, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; ^{(272) (290)}

e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'*articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'*articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni; ^{(282) (301)}

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'*articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'*articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 ⁽²⁸⁹⁾ ⁽³⁰⁵⁾.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi ⁽²⁸¹⁾ dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'*articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto *articolo 12, comma 5*, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. ⁽²⁸³⁾ ⁽³⁰²⁾

15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla *legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni. ⁽²⁷⁶⁾

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'*articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, come modificato dall'*articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'*articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995*, in via derogatoria a quanto previsto all'*articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* ⁽²⁶⁹⁾, convertito con modificazioni con *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'*articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'*articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995*. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'*articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995*. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'*articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335* e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'*articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183*, all'*articolo 1 del*

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: ⁽²⁷⁹⁾

- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";

- al comma 4, la parola "2013" è sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";

- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";

- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'*allegato 1 della legge n. 247 del 2007*:

a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.";

- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".

[17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato *decreto legislativo n. 67 del 2011*, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'*articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni. ^{(277) (294)}]

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'*articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e al personale di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, di cui alla *legge 27 dicembre 1941, n. 1570*, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'*articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.* ^{(286) (306)}

19. All'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42,* e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole "*di durata non inferiore a tre anni,*" sono soppresse.

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'*articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,* convertito con modificazioni con *legge 6 agosto 2008, n. 133,* e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ⁽²⁷⁰⁾, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. ⁽²⁷³⁾

21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla *Tabella A di cui all'Allegato n. 1* del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla *legge 8 agosto 1995, n. 335,* e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. ⁽²⁷³⁾

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. ⁽²⁷³⁾

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle *Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1* del presente decreto.

24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: ⁽²⁸⁴⁾

a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. ^{(275) (299) (307)}

25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento. ^{(292) (299) (307)}

25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente. ^{(293) (308)}

26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'*articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo. ^{(273) (285) (303)}

27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. ⁽²⁷⁶⁾

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. ⁽²⁷³⁾

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'*articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'*articolo 19 del medesimo TUIR*. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212* ⁽²⁷¹⁾, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'*articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro». ⁽²⁷⁸⁾

(269) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78».

(270) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165».

(271) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 23 luglio 2000, n. 212».

(272) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(273) Comma così modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(274) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(275) Comma sostituito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 1, n. 1), D.L. 21 maggio 2015, n. 65*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2015, n. 109*.

(276) Comma inserito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(277) Comma così rinumerato e modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(278) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(279) Alinea così sostituito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(280) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, dall'*art. 6, comma 2-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(281) Per la proroga del presente termine, vedi l'*art. 6, comma 2-ter, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(282) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 2-septies, lett. a), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(283) Comma sostituito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 2-septies, lett. b), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(284) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, dall'*art. 29, comma 16-novies, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(285) Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, commi 19, 29, lett. b) e 34, l'art. 3, comma 17, l'art. 4, comma 24, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92*, l'*art. 46-bis, comma 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*, e, successivamente, l'*art. 40, comma 2, lett. c), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(286) Comma così modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, dall'*art. 12, comma 88, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(287) Per l'interpretazione autentica del primo periodo del presente comma, vedi l'*art. 2, comma 4, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(288) Per l'interpretazione autentica del secondo periodo del presente comma, vedi l'*art. 2, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(289) Lettera aggiunta dall'*art. 11-bis, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*.

(290) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni della presente lettera, vedi l'*art. 2, commi 5-bis e 5-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(291) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 707, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015; per l'applicabilità del limite di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 708, della medesima L. n. 190/2014*.

(292) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, n. 2), D.L. 21 maggio 2015, n. 65*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2015, n. 109*.

(293) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, n. 2), D.L. 21 maggio 2015, n. 65*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2015, n. 109*.

(294) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 206, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(295) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 146, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(296) Comma modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 15, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

(297) La *Corte costituzionale, con ordinanza 10 - 17 dicembre 2013, n. 318* (Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 52, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, della Costituzione quest'ultimo richiamato in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la *legge 4 agosto 1955, n. 848*. La *Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile - 12 maggio 2017, n. 111* (Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3, primo periodo, come interpretato dall' *art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e dell' *art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all' *art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE*.

(298) La *Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 gennaio 2015, n. 6* (Gazz. Uff. 28 gennaio 2015, n. 4, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 24, con richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11 dicembre 2014, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

(299) La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 1° dicembre 2017, n. 250 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2017, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24, - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell' *art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65*, - sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117, primo comma - quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa - e 136 della Costituzione; 2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 come sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), del *D.L. n. 65 del 2015*, in combinazione con l' *art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013*, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell' *art. 1 del D.L. n. 65 del 2015* - «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della *legge n. 147 del 2013*, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.; 4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'*art. 1 del D.L. n. 65 del 2015* - «in collegamento» con l'*art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della legge n. 147 del 2013*, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. La Corte costituzionale, con successiva *ordinanza 18 aprile - 11 maggio 2018, n. 96* (Gazz. Uff. 16 maggio 2018, n. 20, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 24, commi 25, lettere b), c), d) ed e), e 25-bis, - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65*, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

(300) Vedi, anche, l' *art. 22, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(301) Vedi, anche, il *D.M. 1° giugno 2012*.

(302) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 1° giugno 2012*.

(303) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 5 ottobre 2012*.

(304) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 231, L. 24 dicembre 2012, n. 228, l' art. 1, comma 194, L. 27 dicembre 2013, n. 147, l'art. 2, comma 1, L. 10 ottobre 2014, n. 147, l'art. 1, comma 265, L. 28 dicembre 2015, n. 208 e l' art. 1, commi 214 e 215, L. 11 dicembre 2016, n. 232*. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 117, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(305) Vedi, anche, l' *art. 11-bis, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*.

(306) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157*.

(307) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 3, D.L. 21 maggio 2015, n. 65*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2015, n. 109*.

(308) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 3, D.L. 21 maggio 2015, n. 65*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2015, n. 109*.

(309) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2016, n. 225*.

(310) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 199, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24**Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.****Capo IV****Riduzioni di spesa. Pensioni****Art. 24** *Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici* ⁽²⁹⁸⁾ ⁽³⁰⁴⁾

1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri:

a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;

b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. ⁽²⁹¹⁾

3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
(272)

b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18 (272).
(287) (309) (297)

4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'*articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300* e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità. (288)

5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'*articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.

6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:

a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*;

b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*. Tale requisito

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*;

c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'*articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'*articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;

d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'*articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.

7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 novembre 2001, n. 417*, all'*articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse. ⁽²⁷³⁾

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335* e delle prestazioni di cui all'*articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381*, e all'*articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118*, è incrementato di un anno. ⁽²⁷³⁾

9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato *articolo 12, comma 12-bis*, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'*articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183* è abrogato. ⁽²⁷³⁾

10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. ^{(296) (310)}

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'*articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto*

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'*articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica";

b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i requisiti di età" sono sostituite dalle seguenti: "i requisiti di età e di anzianità contributiva";

c) al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".

13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'*articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento,

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi. ⁽²⁹⁵⁾

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'*articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: ⁽²⁷⁴⁾

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli *articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*; ⁽²⁷²⁾

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'*articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; ⁽²⁷²⁾

c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'*articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; ⁽²⁸⁰⁾

d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; ^{(272) (300)}

e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'*articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni con *legge 6 agosto 2008, n. 133*; ai fini della presente lettera, l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'*articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008*, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; ^{(272) (290)}

e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'*articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'*articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni; ^{(282) (301)}

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'*articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'*articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 ⁽²⁸⁹⁾ ⁽³⁰⁵⁾.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi ⁽²⁸¹⁾ dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'*articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto *articolo 12, comma 5*, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. ⁽²⁸³⁾ ⁽³⁰²⁾

15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla *legge 23 agosto 2004, n. 243*, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni. ⁽²⁷⁶⁾

16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'*articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, come modificato dall'*articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247*, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui all'*articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995*, in via derogatoria a quanto previsto all'*articolo 12, comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* ⁽²⁶⁹⁾, convertito con modificazioni con *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico dall'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'*articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335*, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito della medesima procedura di cui all'*articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995*. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la predetta procedura di cui all'*articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995*. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'*articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335* e successive modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'*articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183*, all'*articolo 1 del*

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: ⁽²⁷⁹⁾

- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";

- al comma 4, la parola "2013" è sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";

- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";

- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'*allegato 1 della legge n. 247 del 2007*:

a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.";

- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 6-bis".

[17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato *decreto legislativo n. 67 del 2011*, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'*articolo 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122* e successive modificazioni e integrazioni. ^{(277) (294)}]

18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori di cui all'*articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e al personale di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, di cui alla *legge 27 dicembre 1941, n. 1570*, nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'*articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.* ^{(286) (306)}

19. All'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42,* e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole "*di durata non inferiore a tre anni,*" sono soppresse.

20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'*articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,* convertito con modificazioni con *legge 6 agosto 2008, n. 133,* e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* ⁽²⁷⁰⁾, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. ⁽²⁷³⁾

21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo è definita dalla *Tabella A di cui all'Allegato n. 1* del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla *legge 8 agosto 1995, n. 335,* e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo. ⁽²⁷³⁾

22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento. ⁽²⁷³⁾

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle *Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1* del presente decreto.

24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: ⁽²⁸⁴⁾

a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;

b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. ^{(275) (299) (307)}

25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'*articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento. ^{(292) (299) (307)}

25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente. ^{(293) (308)}

26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'*articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo. ^{(273) (285) (303)}

27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. ⁽²⁷⁶⁾

28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

gestori di previdenza obbligatoria nonché di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. ⁽²⁷³⁾

30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'*articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'*articolo 19 del medesimo TUIR*. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212* ⁽²⁷¹⁾, le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'*articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*, dopo le parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro». ⁽²⁷⁸⁾

(269) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78».

(270) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165».

(271) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 23 luglio 2000, n. 212».

(272) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(273) Comma così modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(274) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(275) Comma sostituito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 1, comma 1, n. 1), D.L. 21 maggio 2015, n. 65*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2015, n. 109*.

(276) Comma inserito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(277) Comma così rinumerato e modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(278) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(279) Alinea così sostituito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

(280) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, dall'*art. 6, comma 2-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(281) Per la proroga del presente termine, vedi l'*art. 6, comma 2-ter, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(282) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 2-septies, lett. a), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(283) Comma sostituito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 2-septies, lett. b), D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(284) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, dall'*art. 29, comma 16-novies, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(285) Per la rideterminazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, commi 19, 29, lett. b) e 34, l'art. 3, comma 17, l'art. 4, comma 24, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92*, l'*art. 46-bis, comma 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*, e, successivamente, l'*art. 40, comma 2, lett. c), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(286) Comma così modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, dall'*art. 12, comma 88, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(287) Per l'interpretazione autentica del primo periodo del presente comma, vedi l'*art. 2, comma 4, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(288) Per l'interpretazione autentica del secondo periodo del presente comma, vedi l'*art. 2, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(289) Lettera aggiunta dall'*art. 11-bis, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*.

(290) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni della presente lettera, vedi l'*art. 2, commi 5-bis e 5-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(291) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 707, L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015; per l'applicabilità del limite di cui al presente comma vedi l'*art. 1, comma 708, della medesima L. n. 190/2014*.

(292) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, n. 2), D.L. 21 maggio 2015, n. 65*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2015, n. 109*.

(293) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, n. 2), D.L. 21 maggio 2015, n. 65*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2015, n. 109*.

(294) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 206, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(295) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 146, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(296) Comma modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 15, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.

(297) La *Corte costituzionale, con ordinanza 10 - 17 dicembre 2013, n. 318* (Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 52, Ediz. Straord.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, della Costituzione quest'ultimo richiamato in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la *legge 4 agosto 1955, n. 848*. La *Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile - 12 maggio 2017, n. 111* (Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3, primo periodo, come interpretato dall' *art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, e dell' *art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all' *art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE*.

(298) La *Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 gennaio 2015, n. 6* (Gazz. Uff. 28 gennaio 2015, n. 4, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 24, con richiesta dichiarata legittima, con ordinanza dell'11 dicembre 2014, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

(299) La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 1^o dicembre 2017, n. 250 (Gazz. Uff. 6 dicembre 2017, n. 49, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24, - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell' *art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65*, - sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117, primo comma - quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa - e 136 della Costituzione; 2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 come sostituito dall'art. 1, comma 1, numero 1), del *D.L. n. 65 del 2015*, in combinazione con l' *art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013*, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell' *art. 1 del D.L. n. 65 del 2015* - «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della *legge n. 147 del 2013*, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.; 4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 - come sostituito (il comma 25) e inserito (il

**D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. – Art. 24
Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.**

comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'*art. 1 del D.L. n. 65 del 2015* - «in collegamento» con l'*art. 1, comma 483, lettere d) ed e), della legge n. 147 del 2013*, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. La *Corte costituzionale, con successiva ordinanza 18 aprile - 11 maggio 2018, n. 96* (Gazz. Uff. 16 maggio 2018, n. 20, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 24, commi 25, lettere b), c), d) ed e), e 25-bis, - come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65*, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

(300) Vedi, anche, l' *art. 22, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(301) Vedi, anche, il *D.M. 1° giugno 2012*.

(302) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 1° giugno 2012*.

(303) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 5 ottobre 2012*.

(304) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 231, L. 24 dicembre 2012, n. 228, l' art. 1, comma 194, L. 27 dicembre 2013, n. 147, l'art. 2, comma 1, L. 10 ottobre 2014, n. 147, l'art. 1, comma 265, L. 28 dicembre 2015, n. 208 e l' art. 1, commi 214 e 215, L. 11 dicembre 2016, n. 232*. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 117, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.

(305) Vedi, anche, l' *art. 11-bis, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*.

(306) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157*.

(307) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 3, D.L. 21 maggio 2015, n. 65*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2015, n. 109*.

(308) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 3, D.L. 21 maggio 2015, n. 65*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2015, n. 109*.

(309) Vedi, anche, l' *art. 8, comma 1, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1° dicembre 2016, n. 225*.

(310) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 199, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.